

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

25

24 giugno 2019

Perdite delle imprese IRPEF: le complicazioni del regime transitorio

Bonus immobili: effetti della mancata comunicazione all'ENEA

Sopravvenienze attive da esdebitamento in caso di perdite trasferite al consolidato e di eccedenze di interessi passivi

Prova del trasferimento dei beni nelle **cessioni intra-UE**

Sulla individuazione delle **irregolarità formali** incide il contesto "condonistico"

Problemi di "convivenza" tra reato di **occultamento/ distruzione di contabilità** e sanzione di **omessa tenuta**

Monitoraggio fiscale: applicazione retroattiva delle "presunzioni di evasione" da investimenti *black list*

Affrancamento delle partecipazioni di non residenti in Italia

Nuovo "diritto di *recompra*" nel **calcio-mercato:** aspetti contabili e fiscali

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale **il fisco** a soli 13,00 euro in più.

SCARICA
GRATIS LA APP




edicola professionale

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLIII



Cod. 239022

Euro 13,00

www.sistemailfisco.it

Il nuovo “diritto di *recompra*” nel calcio-mercato: aspetti contabili e fiscali

di Stefano Trettel (*) e Stefano Verna (**)

Con il diritto di *recompra* la società cedente il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista si riserva l'opzione, a titolo oneroso, di riacquistarlo, decorso un certo lasso di tempo e ad un corrispettivo predeterminato. Il nuovo comma 4 dell'art. 102 delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) ne rivoluziona le regole, in particolare riguardo agli effetti contabili, imponendo al cedente di esercitare o rinunciare all'opzione ad una determinata data (primo giorno della sessione estiva di trasferimenti della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione “definitiva”); solo in questo momento - ed a patto che la facoltà di riacquisto non venga esercitata - la cedente può rilevare la plusvalenza o la minusvalenza realizzata così come la cessionaria può procedere all'iscrizione del diritto alla prestazione sportiva acquisito, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (con valenza anche fiscale). L'OIC 12, in relazione alla cessione con obbligo di retrocessione a termine, e l'IFRS 15, in relazione alla cessione con patto di riacquisto, costituiscono i principi contabili di riferimento della modifica normativa.

1. Premessa

Con il termine esotico “diritto di *recompra*” si intende la pattuizione in forza della quale la società cedente il diritto alle prestazioni sportive di un atleta professionista può riservarsi la facoltà di procedere al suo **riacquisto**, decorso un certo lasso di tempo e ad un corrispettivo predeterminato.

L'istituto ha preso vita anni addietro presso la lega professionistica spagnola (1), con l'intento di garantire un **beneficio** a entrambe le squadre coinvolte nell'operazione:

- la **cedente** pone un talento, per lo più proveniente dal proprio settore giovanile (e giudicato non ancora idoneo alla ribalta della prima squadra), nelle condizioni di essere impiegato

con maggiore continuità in un altro *club*, confidando nelle capacità dei tecnici di quest'ultimo di valorizzarne appieno le qualità tecnico-tattiche;

- la **società sportiva cessionaria** può utilizzare una giovane “promessa” (spesso non alla sua portata), con la prospettiva di contabilizzare una plusvalenza nell'eventualità in cui la valorizzazione del calciatore induca la prima cedente ad esercitare l'opzione oppure una terza squadra a formulare una proposta di acquisto a titolo definitivo ad un prezzo superiore rispetto a quello dell'originaria compravendita.

Fatto proprio dalla Federazione italiana nel giugno dello scorso anno (2), il “diritto di *recompra*” è stato recentemente oggetto di un profon-

(*) Dottore commercialista in Busto Arsizio.

(**) Dottore commercialista - Studio Verna società professionale.

(1) Il diritto di *recompra* non esiste invece in Francia, Germania e Inghilterra.

(2) È del primo giorno di quel mese il comunicato ufficiale

do rimaneggiamento (3), conseguenza dei timori che un suo utilizzo incontrollato potesse ricreare le condizioni per la contabilizzazione di plusvalenze non qualificabili come “effettivamente realizzate”; da qui la previsione contenuta nella norma federale volta a consentirne la **rilevazione** a patto che il diritto d’opzione accordato alla società cedente non venga da questa esercitato a scadenza, in conformità a quanto già previsto dai principi contabili, nazionali e internazionali, applicabili a fattispecie analoghe, ai quali il redattore del bilancio è legittimato ad ispirarsi.

2. Versione originaria della disposizione

Il comma 4 dell’art. 102 NOIF consentiva alle squadre parti di una cessione del diritto alle prestazioni sportive di un **atleta professionista** di riservare alla cedente il **diritto di opzione per il suo riacquisto**; la validità di una siffatta clausola era condizionata alla ricorrenza di tutte le seguenti **condizioni**:

- a) l’indicazione del corrispettivo pattuito per il diritto d’opzione, così come del corrispettivo (o dei corrispettivi, ad esempio graduati in ragione del verificarsi di taluni eventi) da riconoscere per il riacquisto;
- b) il consenso esplicito del calciatore, non solo legato al primo trasferimento, ma pure a tutte le possibili evoluzioni future del suo rapporto lavorativo, così come previste e disciplinate fra le parti della compravendita;
- c) la pattuizione fra cedente ed atleta di un contratto di prestazione sportiva, della durata minima di due stagioni, efficace a partire dalla stagione successiva a quella nel corso della quale si fosse perfezionata la prima cessione e comunque condizionato all’esercizio dell’opzione *call*;
- d) la stipula fra società cessionaria e calciatore ceduto di un contratto di prestazione sportiva della durata minima di tre stagioni, risolutivamente condizionato all’esercizio dell’opzione da parte della prima cedente.

Da notare come le ultime tre clausole ripropo-
nessero con forza il *cliché* del calciatore come

parte debole del contratto di prestazione sportiva.

Il diritto di opzione riservato al cedente poteva essere **esercitato in ogni momento**, ma con **effetto differito all’inizio della stagione sportiva successiva** a quella del perfezionamento della cessione “definitiva” o della seguente. Nonostante ciò, la cessionaria, durante il periodo di efficacia del contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della prima cessione, avrebbe potuto porre l’atleta sul mercato (4), a patto che il calciatore e la cedente avessero prestato il loro assenso all’ulteriore trasferimento e che alla prima cedente fosse stato riconosciuto un indennizzo quale corrispettivo per la rinuncia (5) al diritto di opzione che le sarebbe altrimenti spettato.

Nei bilanci delle società di calcio coinvolte l’operazione è sempre stata rappresentata privilegiandone la lettura giuridico-formale, da cui conseguiva la rilevazione della cessione e dell’eventuale successivo esercizio del diritto di opzione come una **doppia vendita**, consentendo tanto alla prima cedente (subito) quanto alla prima cessionaria (al momento di esercizio dell’opzione *call*) di rilevare il conseguente differenziale economico (di norma positivo), benché l’operazione fosse, di fatto, “circolare”.

Proprio questa possibile deriva (6) ha condotto al ripensamento posto alla base delle più recenti modifiche, delle quali - così come dei connessi risvolti applicativi - si cercherà di dare conto nel prosieguo.

3. Versione attuale

Con effetto dal 17 aprile 2019, il “diritto di *recompra*” della cedente subisce un radicale *restyling*:

- il **termine di esercizio o di rinuncia** è fisso, coincidente con il primo giorno della sessione estiva di trasferimenti della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui la cessione si è perfezionata;
- non prevede più espressamente (così di fatto escludendola) (7) la **legittimazione** della cessionaria **a cedere**, temporaneamente o definitivamente.

n. 58, con il quale il commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio dava conto della delibera recante la modifica, tra gli altri, dell’art. 102 delle Norme Organizzative Interne Federali (rubricato “le cessioni di contratto”).

(3) Della novella, coinvolgente il comma 4 dell’articolo riportato nella nota precedente, dà conto il comunicato ufficiale n. 98/A del 17 aprile 2019, a firma del presidente G. Gravina.

(4) Ai fini del suo trasferimento a titolo definitivo o provvi-

sorio.

(5) La norma organizzativa la definisce “decadenza”, che costituisce, più propriamente, l’effetto della rinuncia.

(6) In questo senso M. Damiani - G. Gallovich, “Recompra senza plusvalenze”, in *Italia Oggi* del 20 aprile 2019, pag. 28.

(7) Tenuto anche conto che il diritto di opzione può essere rinunciato solo alla data stabilita dal comma 4 dell’art. 102 NOIF, così impedendo rinunce antecedenti a tale data.

mente, **il contratto** del calciatore ad una terza società durante il periodo di efficacia dell'opzione; - soprattutto prevede esplicitamente che le "eventuali **plusvalenze/minusvalenze** derivanti da quanto precede decorrono dal momento dell'esercizio o della rinuncia del diritto di opzione" (8).

Come incide la nuova formulazione dell'istituto sulla rappresentazione contabile dell'operazione (9)? E, soprattutto, il rinvio della *plus-minusvalenza* disposto dalla normativa di settore è previsione davvero necessaria?

In conformità all'art. 2423-bis c.c., secondo il quale "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto", l'OIC 11, paragrafo 27, dispone che "la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici".

A tale ultimo riguardo, l'OIC 15 prevede che la rilevazione dei crediti commerciali, e del ricavo contabilizzato in loro contropartita, sia subordinata alla **verifica del trasferimento dei rischi e dei benefici**, circostanza che, nel caso di cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore con facoltà di riacquisto a favore del cedente, si verifica sicuramente in relazione ai primi (10), ma solo in misura limitata riguardo ai secondi, stante il divieto per la cessionaria di cedere il contratto dell'atleta fintantoché l'opzione spettante all'altro contraente non sia stata esercitata o lasciata scadere.

Il cedente si riserva quindi un "controllo" sul diritto trasferito e, quantomeno nei casi in cui sia

ragionevolmente certo che eserciti l'opzione, non essendo la fattispecie contrattuale positivamente disciplinata all'interno degli OIC, può ritenersi applicabile la **disciplina delle vendite** che comportano l'**obbligo di riacquisto** da parte del venditore dell'attività originariamente venduta a una certa data (11) e ad un certo prezzo, disciplinata dagli artt. 2424-bis e 2425-bis c.c. e dall'OIC 12 (12). Negli altri casi, ossia laddove si ritenga non ragionevolmente certo l'esercizio della facoltà di riacquisto, il redattore del bilancio, che deve applicare il postulato della rappresentazione sostanziale anche su una fattispecie non disciplinata dai principi contabili elaborati dall'OIC (13), può prendere a riferimento un principio contabile internazionale (14) che risulti conforme al suddetto postulato. Nel caso del contratto *de quo* si ritiene corretto affidarsi alle indicazioni contenute nei paragrafi B66-B69 del **principio contabile internazionale IFRS 15** (15), aventi ad oggetto le cessioni con patto di riacquisto. Il principio stabilisce che, se il venditore ha il diritto di riacquistare il bene (opzione *call*), il cliente non ne acquisisce il controllo, dal momento che, "sebbene possa averne il possesso materiale, la sua capacità di deciderne l'uso e di trarne sostanzialmente tutti i benefici rimanenti è limitata". Mancando il trasferimento del controllo, non si possono considerare integrati i requisiti per la rilevazione del ricavo, e il contratto deve essere contabilizzato come **contratto di leasing**, se il venditore può riacquistare il bene a un importo inferiore al prezzo di vendita iniziale, o come accordo di finanziamento, se il venditore può riacquistare il bene a un importo pari o superiore al prezzo di vendita iniziale.

L'approccio dell'IFRS 15, basato sul controllo, conduce a risultati simili a quello previsto dall'OIC 11, basato sulla verifica del trasferimento dei rischi e dei benefici: il fatto che esista una facoltà di riacquisto, fintantoché la stessa non

(8) Così si esprime l'ultimo capoverso del novellato punto 4 dell'art. 102 NOIF. Colpisce l'utilizzo della forma plurale ("plusvalenze/minusvalenze") in relazione ad un contratto che, per come ora rappresentato (in ossequio alla sua sostanza), può originare uno ed un solo differenziale economico, positivo o negativo che sia.

(9) Rappresentazione che, stante l'assenza di deroghe, detterebbe anche il trattamento fiscale dell'operazione nel suo complesso in base al principio di "derivazione" al quale sono ammessi anche i contribuenti OIC *compliant* (con l'unica eccezione delle c.d. *micro-imprese*).

(10) La cessionaria subirà infatti le conseguenze di eventuali infortuni o squalifiche del calciatore.

(11) Come già precisato, la fissità della data è un requisito

previsto anche dal comma 4 dell'art. 102.

(12) Certo è che in questa eventualità le parti meglio avrebbero fatto a ricorrere all'ipotesi della cessione temporanea del contratto di prestazioni sportive, fattispecie disciplinata dall'art. 103 delle NOIF, piuttosto che alla cessione con diritto di *recompra*.

(13) OIC 11, "Motivazioni alla base delle decisioni assunte", paragrafi 3 e 4.

(14) OIC 11, "Motivazioni alla base delle decisioni assunte", paragrafo 7.

(15) Ai sensi del quale la rilevazione di attività, passività, costi e ricavi è subordinata non alla verifica del trasferimento dei rischi e dei benefici, ma al trasferimento del controllo sul bene oggetto di scambio.

giunga a scadenza ed a patto che non venga esercitata, inibisce la possibilità di considerare definitivamente acquisito il componente economico conseguente alla vendita nel bilancio della cedente e di iscrivere il diritto alla prestazione sportiva nelle scritture contabili della cessionaria (16). In buona sostanza, la vendita del diritto si considera realizzata solo allorché la cedente rinunci ad ogni controllo sullo stesso, lasciando cadere l'opzione; mentre, qualora la eserciti, nessuna vendita ha luogo, dovendo l'operazione essere diversamente rappresentata nelle modalità descritte nei successivi paragrafi.

Come anticipato, il principio internazionale susunto ipotizza il **riacquisto ad un prezzo tanto superiore quanto inferiore** a quello convenuto per la prima cessione, così da permettere di modulare il contratto fra le parti in ragione dell'età anagrafica e/o della vigoria e, più generalmente, delle prospettive dell'atleta ceduto, od ancora in ragione dell'esigenza per la cedente di sfoltire la propria rosa.

3.1. Riacquisto possibile ad un prezzo superiore a quello di vendita

In questo caso l'operazione rappresenta un'**ipotesi di finanziamento**, cosicché il diritto alla prestazione sportiva permane nel bilancio della società cedente che iscrive, in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale, un **debito** verso la cessionaria e come interesse passivo per competenza la differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore), con contropartita sempre il debito verso il (possibile) venditore a termine. Specularmente la cessionaria iscriverà un **credito finanziario**, che si chiuderà al momento dell'operazione di retrocessione, quale contropartita della somma corrisposta in sede di acquisto iniziale e della differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo

a pronti (minore), imputata a conto economico per competenza quale provento finanziario (17). La società cedente, inoltre, rileverà nell'attivo dello stato patrimoniale, quale immobilizzazione in corso, il **corrispettivo del diritto di opzione**, destinato ad incrementare il costo del diritto alla prestazione sportiva del giocatore (ancora presente in bilancio) in caso di esercizio della facoltà, oppure a confluire a conto economico in caso di rinuncia alla stessa.

Qualche perplessità sorge con riguardo all'individuazione del **soggetto** che abbia **titolo** per la **contabilizzazione** e la **deduzione delle quote di ammortamento** destinate a maturare in costanza di contratto. Nessuna soluzione pare di primo acchito soddisfacente: si potrebbe sostenere che esse spettino comunque al cedente, in analogia all'operazione di trasferimento temporaneo del diritto alla prestazione sportiva (18), difettando però, rispetto a tale ipotesi, la correlazione fra componenti negativi (ammortamenti) e positivi di reddito, questi ultimi destinati a manifestarsi (di norma sotto forma di plusvalenza) solo al momento in cui l'opzione venga lasciata scadere; il cessionario, invece, parrebbe impossibilitato a farlo dal momento che, pur potendo contare da un canto sul differenziale positivo pari alla differenza fra costo di acquisto e di (eventuale) rivendita a suo tempo convenuti (19) e dall'altro sull'effettivo utilizzo del diritto alla prestazione sportiva, rileva fino a scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione di riacquisto da parte della cedente solo un credito nei confronti di quest'ultima.

La prima soluzione pare quindi l'unica accettabile, con la conseguenza che, nel caso in cui il diritto d'opzione non venga esercitato, il differimento della rilevazione dell'avvenuta cessione a titolo definitivo alla scadenza dell'opzione, per effetto degli ammortamenti, amplierà il differenziale positivo (o contrarrà il differenziale negativo) (20).

(16) La distinzione dei due diversi approcci potrebbe venir meno se fosse approvata la soluzione B proposta nel *discussion paper* sul principio contabile Ricavi (attualmente in fase di consultazione), che individua nel trasferimento il possibile momento di rilevazione del ricavo e precisa: "Per controllo si intende la capacità del cliente di decidere l'uso dell'attività e di trarne tutti i benefici"; ed ancora: "il criterio del controllo prescinde dalla circostanza di una dissociazione tra trasferimento dei rischi e trasferimento dei benefici, ma dà rilievo solo ai benefici" (paragrafi 4.13 e 4.14).

(17) Anche se, considerate le motivazioni strategiche dell'utilizzo dello strumento indicate in premessa (valorizzazione di un calciatore del vivaio), gli oneri (per la cedente) e i proventi (per la cessionaria) derivanti dal differenziale tra prezzo a pronti e a termine - al netto della componente finanziaria, de-

terminata in base a tassi di mercato - dovrebbero essere considerati alla stregua di "premi di valorizzazione" da iscrivere tra i componenti della gestione ordinaria. Tale modalità sarebbe accreditata dallo stesso principio contabile internazionale, il quale consente la rilevazione del differenziale di prezzi, oltre che "come interesse, ove applicabile, come costo di trattamento".

(18) Si rinvia al contenuto della raccomandazione contabile n. 4 edita dalla FIGC.

(19) Al quale non è estranea, come detto, oltre ad una componente finanziaria - che andrebbe doverosamente espunta - anche una componente remunerativa per l'attività di valorizzazione della risorsa nel frattempo compiuta.

(20) La diversa imputazione temporale dei componenti reddituali dell'operazione costituisce la caratteristica che distingue

3.2. Riacquisto possibile ad un prezzo inferiore a quello di vendita

In questa eventualità, come già si diceva, l'operazione va rappresentata come la concessione di un **temporaneo diritto d'uso** (21): la cedente a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta un debito verso la cessionaria corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto e un risconto passivo per la differenza (positiva) tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine, che rappresenta il corrispettivo spettante per aver concesso l'uso del bene immateriale a controparte, e che sarà rilasciato a conto economico in quote costanti come canone attivo. Per tutto il periodo di operatività dell'opzione, stanziata anche le quote di ammortamento riferite al diritto alle prestazioni sportive temporaneamente poste nella disponibilità della cessionaria.

Quest'ultima, invece, rileva la somma versata per l'acquisto iniziale come **credito**, ma limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la eventuale futura retrocessione del bene. La parte spettante alla cedente in relazione al godimento temporaneo del bene immateriale è invece iscritta tra i **risconti attivi** e rilasciata per competenza a conto economico quale **canone passivo**.

Giunti al termine di scadenza, l'**opzione di riacquisto** potrà essere esercitata o lasciata scadere:

- nel primo caso la cedente storerà il residuo debito verso la cessionaria a pronti con contropartita il conto corrente utilizzato per il pagamento del prezzo a termine convenuto; la cessionaria a pronti annullerà il credito, registrando in contropartita l'incasso del prezzo convenuto;
- nel secondo caso la cedente a pronti chiuderà il debito verso la cessionaria, contabilizzando in contropartita la cessione del diritto alla prestazione sportiva e, per differenza, la plusvalenza o la minusvalenza, determinata tenuto conto degli ammortamenti nel frattempo stanziati; la cessionaria, invece, storerà il credito attivando in

contropartita la voce diritti alle prestazioni sportive.

4. Aspetti fiscali

Il principio di "**derivazione rafforzata**" stabilisce il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale, sia per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali sia per i soggetti, diversi dalle *micro*-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile.

Nessun problema di natura fiscale si pone per i primi, che applicheranno il citato **IFRS 15**, mentre qualche riflessione in più si impone per i secondi, tenuto conto che il redattore del bilancio, come indicato al paragrafo 3, applica il postulato della **prevalenza della sostanza sulla forma** nella rappresentazione dell'operazione *de quo*, ricorrendo, laddove il riacquisto sia ragionevolmente certo, all'**OIC 12** (che disciplina le cessioni con obbligo di retrocessione a termine) o, se ritenga non applicabile tale principio in via analogica, all'**IFRS 15**, in quanto conforme al citato postulato. Si può però a ben ragione ritenere che tale *modus operandi* sia rispettoso dell'art. 83 T.U.I.R., e che la rappresentazione contabile dell'operazione conforme al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma possa trovare pieno riconoscimento ai fini fiscali in quanto: *i*) la società applica una politica contabile compatibile e coerente con i postulati di bilancio dettati dall'**OIC 11**; *ii*) non viola una fattispecie già espressamente disciplinata dall'**OIC**; *iii*) assume a riferimento in via analogica, con i limiti di cui *supra*, l'**OIC 12 (22)**; *iv*) laddove ritenga che la fattispecie non sia disciplinata (neanche in via analogica) dalla prassi degli **OIC**, declina il principio della prevalenza della sostanza sulla forma applicando l'**IFRS 15 (23)**. È anche d'obbligo precisare che, **ai fini IVA**, la cessione del contratto relativo alle prestazioni dei calciatori costituisce, ai sensi dell'art. 3,

la rappresentazione sostanziale rispetto a quella formale: al momento della rinuncia al diritto di opzione emergerà una plusvalenza o minusvalenza, la quale, al netto degli ammortamenti, degli interessi passivi e dei premi di valorizzazione imputati *medio tempore*, risulterà equivalente alla plusvalenza o minusvalenza che sarebbe emersa in caso di rappresentazione secondo logiche formali.

(21) Secondo l'accezione più recente, ovvero sia quella posta a fondamento dell'**IFRS 16**.

(22) Agenzia delle entrate, risoluzione 15 maggio 2018, n.

37/E.

(23) Assonime, circolare 27 giugno 2018, n. 15, paragrafo 2.1; M. Damiani, "Sindacato del fisco sul bilancio e derivazione rafforzata: criticità ed incertezze", in *Corr. Trib.*, n. 2/2019, pag. 125; G. Andreani - A. Tubelli, "Rappresentazione sostanziale ai fini della determinazione del reddito", in *il fisco*, n. 32-33/2018, pag. 3129; V. Russo, "Derivazione rafforzata del principio della *substance over form* a confini incerti", in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8-9/2018, pag. 22.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, una **prestazione di servizi**; come tale si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo (fatto salvo il caso dell'emissione anticipata della fattura) (24) quando si tratti di operazione in ambito nazionale, e nel momento in cui è ultimata (coincidente con la data di sottoscrizione del contratto di cessione) (25) quando si tratti invece di operazione *cross border*. Di conseguenza, la società cedente dovrà fatturare l'intero corrispettivo per la cessione del contratto, per quanto preveda un diritto di riacquisto e la società cessionaria, se residente, assoggetterà ad IVA il corrispettivo per la cessione del diritto di opzione (26) e la eventuale futura retrocessione del diritto al corrispettivo convenuto.

5. Considerazioni conclusive

Un istituto, quello della cessione con opzione di riacquisto, certo funzionale al perseguimento di legittimi **obiettivi di gestione**, ma necessitante di un utilizzo accorto.

Sarebbe dunque opportuno che la Federazione intervenisse al più presto, diramando le corrispondenti raccomandazioni contabili (27) così da avallarne le ricadute fiscali: la rilevazione su basi sostanziali in luogo di quelle giuridico-formali, infatti, a parità di risultati economici complessivi, determina una diversa distribuzione temporale di componenti positivi e negativi di reddito.

(24) Art. 6, commi 3 e 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(25) Agenzia delle entrate, circolare 20 dicembre 2013, n. 37/E, paragrafo 2.1.

(26) Quale obbligazione di permettere ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

(27) La cui applicazione obbligatoria, da parte delle società

affiliate alla Federazione, trova giuridico fondamento nell'art. 30 dello Statuto della FIGC, in ragione del quale è pienamente efficace nei loro confronti qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.